



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemilaventisei addì trentuno del mese di luglio

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Arru Eugenio	P	-	Lucchi Clemente Niccolò	P	-	Pipia Francesco	P	-
Azara Angelo	P	-	Luisi Christian	-	A	Planetta Antonio	P	-
Azzena Giovanni	P	-	Manai Ferretti Stefano	P	-	Ponti Alessandro	-	A
Bazzoni Pierpaolo	-	A	Mascia Giuseppe (Sindaco)	P	-	Ribichesu Nicola	P	-
Bindi Barbara	-	A	Masia Giovanna	P	-	Rubattu Anna Paola	P	-
Boiano Alessandro	P	-	Musio Chiara Maria Regina	P	-	Ruju Stefano	P	-
Brianda Mariano	P	-	Onida Gianluigi	P	-	Sardara Carlo Andrea	P	-
Cadeddu Roberto	P	-	Pani Walter Oreste	P	-	Sassu Antonio	P	-
Chelo Gianluca	P	-	Paoni Antonio	P	-	Serratrice T. Rossana	P	-
Corda Alessandra	P	-	Pedoni Pietro	P	-	Tedde Gian Franco	-	A
Delogu Melania	P	-	Piga Noemi	P	-	Usai Maurizio	P	-
Fois Antonietta	P	-	Pingerna Mario	P	-			

Sono presenti tutte le Assessore e tutti gli Assessori.

PRESIDENTE

Dott. Mario Pingerna

con la partecipazione della

SEGRETARIA GENERALE Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris

In continuazione di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 8666 in data 23 luglio 2026 di cui all'oggetto, presentata dall'assessore al bilancio e tributi;

Premesso che:

- ▶ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta unica comunale (Iuc);
- ▶ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta unica comunale, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (Tari);
- ▶ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- ▶ la deliberazione dell'Arera n. 397/R/rif del 5.8.2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;
- ▶ la determinazione dell'Arera n. 1/DTAC del 7.11.2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- ▶ l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- ▶ il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- ▶ l'art. 3 comma 5 *quinquies* del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, concernente "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, reca la seguente previsione: «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»;
- ▶ l'articolo 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) prevede che all'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» rendendo stabile la scadenza del 31 luglio come scadenza

ordinaria di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

- il D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii., in relazione alla "tassa rifiuti", disciplina la tipologia degli stessi rifiuti e i distinti coefficienti di rispettiva produttività, fissati entro valori minimi e massimi;

Considerati i criteri per la commisurazione della tariffa, contenuti nel prefato D.P.R. n. 158/1999, ove è statuito che l'Ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

Tenuto conto delle seguenti deliberazioni Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente):

- n. 386/2023/R/RF del 3 agosto 2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" con la quale sono state introdotte, a decorrere dal 2024, due componenti perequative come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (1,50 euro/utenza); dette componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; le stesse devono essere comunque conteggiate e aggiunte, dandone separata evidenza, nei correlati avvisi di pagamento del servizio rifiuti;
- n. 133/2025/R/RF del 1 aprile 2025 che modifica come di seguito descritto l'allegato A alla precedente deliberazione Arera 386/2023/R/rif:
 - a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:
«2.1 *bis* A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tari o per la tariffa corrispettiva»;
 - b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:
«2.3 *bis* La componente UR3,a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti»;
- n. 396/2025/R/RIF relativa alla qualità contrattuale e tecnica (TQRIF);
- n. 355/2025/R/RIF e successivi aggiornamenti (delibera 123/2026) in materia di bonus sociale per disagio economico;

Visto il DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato il 13 marzo 2025 in Gazzetta Ufficiale, il quale:

- individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate – di seguito denominato «bonus sociale per i rifiuti» – ai sensi dell'articolo 57-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- stabilisce che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie vengano disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni dello stesso decreto;

Richiamate le seguenti deliberazioni Arera, adottate in esecuzione del citato DPCM n. 24/2025:

- ▶ deliberazione Arera n. 133/R/rif del 1.4.2025, che ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- ▶ deliberazione Arera n. 355/R/rif del 29.7.2025, che contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)";
- ▶ successiva deliberazione Arera n. 123/R/rif del 13.4.2026, che contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Dato atto che l'introduzione del bonus sociale per i rifiuti a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico-sociale, gestito a livello nazionale, garantisce una tutela uniforme e standardizzata a tali fasce di popolazione;

Ritenuto quindi non più necessario mantenere le agevolazioni locali precedentemente previste dal Regolamento comunale per le medesime finalità, al fine di evitare una duplicazione dei benefici e un correlato ingiustificato aggravio di costi sul piano finanziario della Tari a carico degli altri contribuenti;

Considerato che pertanto le disposizioni previste all'art. 12 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) – Tari (Tassa rifiuti) devono intendersi superate e assorbite dalla nuova disciplina nazionale;

Avuto riguardo:

- ▶ al D. Lgs. n. 116/2020 e ss.mm.ii., il quale è intervenuto a modificare la disciplina in materia ambientale, fornendo tra le altre cose definizioni diverse di rifiuto urbano rispetto a quelle stabilite nel D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; ciò con particolare riferimento all'abrogazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e con la previsione inoltre per le utenze non domestiche di poter conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto responsabile della attività di recupero dei rifiuti stessi;
- ▶ all'art. 1, comma 649, della ricordata Legge 147/2013, in base al quale nella determinazione della Tari il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti avviati a recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione Arera n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'Arera il compito di approvare il predetto Piano finanziario;

Dato atto che:

- ▶ con determinazione dirigenziale del Settore ambiente e verde pubblico n. 5180 del 18.12.2025 riguardante "Affidamento diretto servizio di sviluppo del piano economico finanziario per le annualità 2026-2029 (PEF TARI), di cui alla deliberazione del 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif, ARERA. Codice CIG:

B9A42BFD0F. Impegno di spesa”, è stato affidato alla Ditta Labelab Srl l’incarico per la stesura del Pef (Piano economico finanziario) del Servizio di igiene urbana per il periodo 2026/2029;

- ▶ con propria deliberazione n. 48 del 31.7.2026 è stato, conseguentemente, approvato il predetto Pef per l’anno 2026, unitamente ai suoi allegati;
- ▶ il Pef è stato predisposto dal Settore ambiente e verde pubblico, anche tenendo conto dell’assegnazione straordinaria da parte della Regione Sardegna - per la mitigazione dei costi sostenuti dai Comuni della Regione per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani - disposta con legge approvata in data 29.7.2026, che prevede per il Comune di Sassari e per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, la somma di € 1.280.407,00;

Specificato che, conformemente ai criteri Arera, i competenti uffici hanno provveduto all’elaborazione delle tariffe Tari applicando i coefficienti tariffari attraverso un’analisi statistica sulla produzione dei rifiuti, con una ripartizione dei costi tale da mantenere un omogeneo equilibrio delle tariffe tra utenze domestiche e non domestiche, rapportato alla quantità di rifiuti prodotta, al numero delle utenze domestiche/non domestiche e alle superfici presenti in banca dati tributaria, in modo da garantire il rispetto dei *range* (intervallo di valori) fissati dalle allegate tabelle del D.P.R. n. 158/1999;

Richiamati:

- ▶ il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (Iuc) – Tari (Tassa rifiuti), licenziato con propria deliberazione n. 16 del 31 marzo 2021, come da ultimo modificato con proprio provvedimento n. 4 del 12 gennaio 2023, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446;
- ▶ il citato D. Lgs. 116/2020, in virtù del quale sono escluse dal Piano tariffario comunale alcune categorie di utenze non domestiche, che provvederanno autonomamente al recupero dei rifiuti;

Attestato che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, per quanto fin qui esposto, risulta essere la seguente:

- ▶ utenze domestiche = 51,15 %;
- ▶ utenze non domestiche = 48,85 %;

Accertato che le voci di costo da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile della tassa, indicate nel suddetto Piano economico finanziario (Pef) del servizio integrato di gestione dei rifiuti risultano pari a Euro 32.716.529,00;

Ravvisata la necessità di determinare le tariffe per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l’anno 2026, nella misura prevista nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che il citato Regolamento comunale per l’applicazione della Iuc, all’articolo 3, così stabilisce:

- ▶ la Tassa rifiuti (Tari) è determinata sulla base degli elenchi dei contribuenti iscritti in banca dati tributaria a seguito delle denunce presentate e degli accertamenti notificati;
- ▶ il versamento e il numero delle rate sono, per la stessa Tari, determinati annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe;

Preso atto che l’articolo 13, comma 15 *ter*, del D. L. n. 201/2011, inserito dall’articolo 15-*bis* del D.L. n. 34/2019, come modificato dalla Legge di conversione n. 58/2019, così prevede:

- ▶ a decorrere dal 2020 i versamenti dei tributi la cui scadenza sia fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- ▶ i versamenti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre debbano essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già versato;

Stabilito che le scadenze per l'annualità 2026 siano fissate come a seguire:

- ▶ 31.7.2026 - prima rata per le utenze con diritto al bonus sociale rifiuti;
- ▶ 30.9.2026 - prima rata per le altre utenze;
- ▶ 30.10.2026 - seconda rata;
- ▶ 30.11.2026 - terza rata;
- ▶ 31.12.2026 - quarta rata;

Atteso inoltre che, al fine di rendere il pagamento più agevole e più rispondente ai criteri di semplificazione, rimane inalterata per i contribuenti la possibilità del versamento in unica soluzione, con scadenza fissata al 30.9.2026;

Ritenuto altresì di determinare le ulteriori scadenze, riferite alle iscrizioni e variazioni le cui dichiarazioni siano rese dai contribuenti in corso d'anno, rimanendo pertanto escluse dall'elaborazione della lista di carico principale, fissando, come in appresso, le relative date:

- ▶ 28.2.2027 - versamento unica soluzione;
- ▶ 28.2.2027 - prima rata;
- ▶ 31.3.2027 - seconda rata;

Valutata l'opportunità di prevedere, a norma del ripetuto Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) – Tari, le seguenti riduzioni, il cui costo è ricompreso all'interno del Piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e ripartito, ai fini della determinazione delle tariffe, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche:

- ▶ articolo 11, comma 1, lettera a) > riduzione del 30% per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- ▶ articolo 11, comma 1, lettera b) > riduzione del 30% per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, qualora il loro utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- ▶ riduzione del 50% per i medesimi locali qualora detto utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
- ▶ articolo 11, comma 1, lettera c) > riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti i quali risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- ▶ articolo 11, comma 1, lettera d) > riduzione del 30% per fabbricati rurali a uso abitativo;
- ▶ articolo 11, comma 1, lettera e) > riduzione del 60% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;
- ▶ articolo 11, comma 1, lettera f) > riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscano in proprio i rifiuti urbani di cui al D. Lgs. n. 116/2020 e ss.mm.ii., alle condizioni stabilite nello stesso articolo;

- ▶ articolo 11, comma 1, lettera f) *bis* > riduzione per le utenze non domestiche della quota variabile del tributo, proporzionata alla quantità dei rifiuti urbani avviata a recupero al di fuori del servizio pubblico, tramite soggetti autorizzati, così determinata:
 - 30% in caso di avvio a recupero tra il 30% e il 50% della produzione annua di rifiuti;
 - 40% in caso di avvio a recupero tra il 50% e il 70% della produzione annua di rifiuti;
 - 60% in caso di avvio a recupero di oltre il 70% della produzione annua di rifiuti;
- ▶ articolo 11, comma 1, lettera g) > riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche le quali abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, alle condizioni stabilite nell'articolo in commento;

Rimarcato che l'importo delle citate riduzioni, coperto all'interno del Piano tariffario 2026, è stato calcolato, in base alle elaborazioni attuali, in Euro 821.806,42 ripartiti fra le utenze previste dal ricordato Regolamento comunale all'articolo 11, rapportate per incidenza percentuale e tipologia (riduzioni domestiche distribuite sulle utenze domestiche, riduzioni attività distribuite sulle utenze non domestiche);

Rilevata la ragionevolezza di approvare le seguenti ulteriori riduzioni, previste dall'articolo 11 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) e finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio:

- ▶ utenze non domestiche occupanti locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema, secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lett. b) dello stesso Regolamento > riduzione del 100%;
- ▶ utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione e all'assistenza spirituale e religiosa della persona e ad attività a questa comunque connesse, secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lett. c) del conferente Regolamento > riduzione del 100%;
- ▶ utenze non domestiche per locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi da parte di associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L. R. n. 39 del 13.9.1993 e ss.mm.ii. limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale", secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lett. d) del ripetuto Regolamento > riduzione del 50%;
- ▶ utenze non domestiche per locali destinati ad attività di volontariato iscritte al RUNTS (Registro unico terzo settore), sezioni Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici secondo quanto disposto all'art. 11, comma 3, lett. e) del Regolamento in parola > riduzione del 50%;

Rappresentato che le riduzioni di cui all'art. 11 comma 3, lettere b) c) d) e) del Regolamento in discorso, sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio, dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) d) e infine alle utenze di cui alla lettera e); qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile; Rammemorato le seguenti puntuali disposizioni della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.:

- ▶ articolo 1, commi 662, 663 e 664, in forza del quale il Comune è tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per gli occupanti o detentori temporanei, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
- ▶ articolo 1, comma 663, secondo cui, per dette occupazioni/detenzioni, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della Tari, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
- ▶ articolo 1, comma 666, in tema di applicazione del tributo a favore della Provincia o Città Metropolitana competente per territorio;

Appurato che l'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'articolo 15 *bis* comma 1 lettera a) del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, così stabilisce: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360»;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., i pareri favorevoli espressi dal dirigente del Settore politiche finanziarie e tributarie, sia in ordine alla regolarità tecnica che a quella contabile;

Riferito che sulla stessa proposta è stato esperito, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura della Segreteria generale, come riportato in atti;

Ottenuti, sulla pratica in trattazione:

- ▶ il parere favorevole espresso dalla Municipalità della Nurra in data 30.7.2026;
- ▶ il parere favorevole rilasciato dalla 2^a Commissione consiliare permanente in data 30.7.2026;

Riconosciuta la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

Udita l'illustrazione a cura dell'Assessore al bilancio e tributi Masala;

Con voti espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza della scrutatrice, la consigliera Musio e degli scrutatori, i consiglieri Paoni e Azzena, presenti 25, (essendo uscita dall'aula la consigliera Fois e i consiglieri Cadeddu, Sardara, Sassu e Onida), votanti e favorevoli 18; astenuti 6: la consigliera Corda e i consiglieri Pedoni, Usai, Azzena, Lucchi e Azara; il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

- 1) di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, ritenendole qui integralmente trasposte;
- 2) di approvare per l'effetto le tariffe della Tassa rifiuti – Tari per l'anno 2026, nella misura di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
- 3) di dare atto che la copertura delle voci di costo da attribuire alla parte fissa e alla parte variabile della tassa, come indicato nel conferente Piano economico finanziario 2026 (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti, è pari a Euro 32.716.529,00;

- 4) di specificare che la ripartizione dei costi generali del servizio in argomento tra utenze domestiche e non domestiche, alla luce di quanto risulta nello stesso Pef, risulta essere la seguente:
- ▶ utenze domestiche = 51,15 %;
 - ▶ utenze non domestiche = 48,85 %;
- 5) di fissare le scadenze dei pagamenti TARI in quattro rate, come a seguire:
- ▶ 31.7.2026 - prima rata per le utenze con diritto al bonus sociale rifiuti;
 - ▶ 30.9.2026 - prima rata per le altre utenze;
 - ▶ 31.10.2026 - seconda rata;
 - ▶ 30.11.2026 - terza rata;
 - ▶ 31.12.2026 - quarta rata;
- 6) di confermare per i contribuenti, al fine di rendere il pagamento più agevole e più rispondente ai criteri di semplificazione, la possibilità del versamento in unica soluzione degli stessi pagamenti, con scadenza fissata al 30.9.2026;
- 7) di stabilire per i contribuenti iscritti in corso d'anno e dopo l'emissione della lista di carico principale, le scadenze della Tari come di seguito indicate:
- ▶ 28.2.2027 - versamento unica soluzione;
 - ▶ 28.2.2027 – prima rata;
 - ▶ 31.3.2027 – seconda rata;
- 8) di determinare inoltre per l'anno 2026 le seguenti riduzioni tariffarie, il cui costo è ricompreso ai fini della determinazione della tariffa all'interno del Piano tariffario, come già indicato in premessa, ai sensi dei sottoindicati commi dell'articolo 11 del vigente Regolamento luc_Tari:
- ▶ comma 1, lettera a) > riduzione del 30% per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - ▶ comma 1, lettera b) > riduzione del 30% per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, qualora il loro utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare; riduzione del 50% per i medesimi locali qualora detto utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, alle condizioni stabilite nel ridetto articolo del Regolamento;
 - ▶ comma 1, lettera c) > riduzione del 30% per abitazioni occupate da soggetti i quali risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - ▶ comma 1, lettera d) > riduzione del 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - ▶ comma 1, lettera e) > riduzione del 60% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta;
 - ▶ articolo 11, comma 1, lettera f) > riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che smaltiscano in proprio i rifiuti urbani di cui al D. Lgs. n. 116/2020, alle condizioni stabilite nel citato articolo del Regolamento;
 - ▶ comma 1, lettera f) *bis* > riduzione per le utenze non domestiche della quota variabile del tributo, proporzionata alla quantità dei rifiuti urbani avviata a recupero al di fuori del servizio pubblico, tramite soggetti autorizzati, così determinata:
 - 30% in caso di avvio a recupero tra il 30% e il 50% della produzione annua di rifiuti;

- 40% in caso di avvio a recupero tra il 50% e il 70% della produzione annua di rifiuti;
 - 60% in caso di avvio a recupero oltre il 70% della produzione annua di rifiuti;
 - ▶ comma 1, lettera g) > riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche le quali abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, alle condizioni stabilite nel prefato articolo del Regolamento;
- 9) di autorizzare altresì, per l'anno 2026 le seguenti ulteriori riduzioni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio e sempre in ossequio alle previsioni del Regolamento luc_Tari:
- ▶ utenze non domestiche occupanti locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema, secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lett. b) dello stesso Regolamento > riduzione del 100%;
 - ▶ utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione e all'assistenza spirituale e religiosa della persona e alle attività a questa comunque connesse, secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lett. c) del ripetuto Regolamento > riduzione del 100%;
 - ▶ utenze non domestiche occupanti locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi da parte di associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L. R. n. 39 del 13/09/1993 e ss.mm.ii., limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale", secondo quanto disposto all'articolo 11, comma 3, lett. d) del predetto Regolamento > riduzione del 50%;
 - ▶ utenze non domestiche occupanti locali destinati ad attività di volontariato iscritte al RUNTS (Registro unico terzo settore), sezioni Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici secondo quanto disposto all'art. 11, comma 3, lett. e) del Regolamento in trattazione > riduzione del 50%;
- 10) di precisare che le riduzioni di cui all'art. 11 comma 3, lettere b) c) d) e) del Regolamento in discorso, sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio, dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) d) e infine alle utenze di cui alla lettera e); qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile;
- 11) di dare atto che le disposizioni a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico, previste all'art. 12 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) – Tari (Tassa rifiuti), devono intendersi superate e assorbite dalla nuova disciplina nazionale, e pertanto non è più necessario mantenere tali agevolazioni, al fine di evitare una duplicazione dei benefici e un correlato ingiustificato aggravio di costi sul piano finanziario della TARI a carico degli altri contribuenti;

- 12) di prescrivere inoltre che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico sia determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 50%;
- 13) di evidenziare che sull'importo della Tari è fatta salva l'applicazione del Tefa nella misura del 5%;
- 14) di prendere atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii..

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza della sopra citata scrutatrice e dei sopra citati scrutatori, presenti 27, (essendo entrati in aula la consigliera Fois e il consigliere Sassu), votanti e favorevoli 19; astenuti 7: la consigliera Corda e i consiglieri Pedoni, Usai, Azzena, Lucchi, Sassu, Azara; il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità e la tempestiva predisposizione degli atti ed avvisi conseguenti, così da poter comunicare ai contribuenti con congruo anticipo la somma dovuta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(firmato digitalmente)

LA SEGRETARIA GENERALE

(firmato digitalmente)

Copia della presente deliberazione sarà affissa in pubblicazione nell'Albo Pretorio *on line* del Comune di Sassari ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e vi resterà per 15 giorni consecutivi.